



TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Antonio Angioi

sciogliendo la riserva

nella causa iscritta al n. 29 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022

letti gli atti ed esaminati i documenti della causa;

rilevato, su eccezione dell'opponente, nell'ambito della verifica della regolarità della costituzione delle parti, con pregiudizialità rispetto a ogni altra questione, compresa la validità della procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, a sua volta dipendente dall'ammissibilità dell'opposizione, che la procura speciale conferita al difensore della società opposta, col ministero del quale è costituita in giudizio, è sottoscritta con una firma digitale contestata e non verificabile nella sua esistenza mediante strumenti informatici, *tamquam non esset*, non surrogata dalla firma digitale apposta dal difensore per la certificazione dell'autografia della sottoscrizione, in quanto con essa si presuppone esistente il segno grafico o altro elemento distintivo;

ritenuta, pertanto, la nullità della procura alle liti;

visto l'art. 182 c.p.c.;

DISPONE

la rinnovazione della procura speciale al difensore della società opposta, nel termine di giorni trenta, fissando l'udienza del giorno 16 settembre 2022 alle ore 9:30 per la verifica della regolarità della costituzione delle parti.

Manda al cancelliere di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Oristano, 11 giugno 2022.

Il Giudice istruttore
(dott. Antonio Angioi)